

Allegato "A" alla Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2025

TESTO APRILE 2024	TESTO APRILE 2025
	NUOVO TESTO
ART. 13 - Sistema tariffario	ART. 13 - Sistema tariffario
Comma I	Comma I
La TARI è dovuta a fronte del servizio di gestione dei rifiuti fornito dal Comune in regime di privativa, come descritto all'art.11.	La TARI è dovuta a fronte del servizio di gestione dei rifiuti fornito dal Comune in regime di privativa, come descritto all'art.11.
Comma II	Comma II
Secondo quanto stabilito dal relativo regolamento, il servizio di raccolta dei rifiuti, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune, con il sistema porta a porta. Il servizio di igiene ambientale si realizza con modalità coerenti con le caratteristiche morfologiche, urbanistiche e con le esigenze delle diverse zone del territorio, come individuate nella planimetria allegata (Allegato B).	Secondo quanto stabilito dal relativo regolamento, il servizio di raccolta dei rifiuti, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune, con il sistema porta a porta. Il servizio di igiene ambientale si realizza con modalità coerenti con le caratteristiche morfologiche, urbanistiche e con le esigenze delle diverse zone del territorio, come individuate nella planimetria allegata (Allegato B).
Comma III	Comma III
Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova automatica applicazione la TARI.	Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova automatica applicazione la TARI.
Comma IV	Comma IV
Il tributo è commisurato alla quantità media di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, per remunerare i costi di raccolta, smaltimento e trattamento, nonché alle superfici occupate o condotte, per remunerare i costi attinenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti sulle strade e sulle aree di uso pubblico.	Il tributo è commisurato alla quantità media di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, per remunerare i costi di raccolta, smaltimento e trattamento, nonché alle superfici occupate o condotte, per remunerare i costi attinenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti sulle strade e sulle aree di uso pubblico.
Comma V	Comma V
La TARI è determinata tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999. Le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti urbani attivata sul territorio comunale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.	La TARI è determinata tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999. Le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti urbani attivata effettuata sul territorio comunale fino al 31/12/2024 , in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Comma VI	Comma VI
Il complessivo gettito annuo della TARI deve coprire integralmente i costi di gestione dei rifiuti e del tributo, i costi di investimento, i costi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, inerenti allo smaltimento in discarica, nonché i costi delle riduzioni ed esenzioni previste dal presente regolamento, in conformità alla vigente normativa.	Il complessivo gettito annuo della TARI deve coprire integralmente i costi di gestione dei rifiuti e del tributo, i costi di investimento, i costi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, inerenti allo smaltimento in discarica, nonché i costi delle riduzioni ed esenzioni previste dal presente regolamento, in conformità alla vigente normativa.
Comma VII	Comma VII
I costi di cui al comma precedente sono definiti ogni anno con il piano finanziario di cui all'art. 8 del Reg. 158/99 e, mediante applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, come integrato dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) concernenti il settore rifiuti, determinano la tariffa di riferimento.	I costi di cui al comma precedente sono definiti ogni anno con il piano finanziario di cui all'art. 8 del Reg. 158/99 e, mediante applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, come integrato dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) concernenti il settore rifiuti, determinano la tariffa di riferimento.

Comma VIII	Comma VIII
La tariffa è composta da una quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili e da una quota variabile (TV) rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa di riferimento, determinata in conformità alle disposizioni normative vigenti e agli atti regolatori adottati dall'ARERA, costituisce la base per la determinazione del tributo dovuto.	La tariffa è composta da una quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili e da una quota variabile (TV) rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa di riferimento, determinata in conformità alle disposizioni normative vigenti e agli atti regolatori adottati dall'ARERA, costituisce la base per la determinazione del tributo dovuto.
Comma IX	Comma IX
La componente della tariffa riferita ai costi fissi è ripartita tra le categorie di utenza domestica e non domestica sulla base della superficie utile, mentre quella riferita ai costi variabili è ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della quantità di rifiuti prodotti.	La componente della tariffa riferita ai costi fissi è ripartita tra le categorie di utenza domestica e non domestica sulla base della superficie utile, mentre quella riferita ai costi variabili è ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della quantità di rifiuti prodotti.
Comma X	Comma X
La quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche è calcolata mediante prodotto della superficie per la presunta produzione annua per mq. indicata, per ogni tipologia di attività, nell'allegato A, ovvero tenendo conto dei coefficienti determinati, in sede di approvazione delle tariffe, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti attivata sul territorio comunale. Per le utenze domestiche la quantità è determinata per differenza tra la quantità di rifiuti complessivamente conferita e la quantità di rifiuti attribuita alle utenze non domestiche.	La quantità di rifiuti complessivamente conferita è ripartita fra le utenze domestiche e non domestiche secondo le percentuali risultanti dalle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti effettuata sul territorio comunale fino al 31/12/2024. Dal 1/1/2025 le percentuali sono fissate nella misura del 48% per le utenze domestiche e del 52% per le utenze non domestiche. La quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche è calcolata, per ogni tipologia di attività, mediante prodotto della superficie per la presunta produzione annua per mq. indicata nell'allegato A.
Comma XI	Comma XI
I coefficienti di adattamento e di produttività delle utenze domestiche e non domestiche (KA, KB, KC e KD) sono definiti nella misura indicata nell'allegato A. In sede di approvazione delle tariffe sono stabiliti altri coefficienti, al di fuori dei valori minimi e massimi di cui al D.P.R. 158/99, in base alla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie effettuata mediante la misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto.	I coefficienti di adattamento e di produttività delle utenze domestiche e non domestiche (KA, KB, KC e KD) sono definiti nella misura indicata nell'allegato A. In sede di approvazione delle tariffe sono stabiliti altri coefficienti, al di fuori dei valori minimi e massimi di cui al D.P.R. 158/99, in base alla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie effettuata mediante la misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto.
Comma XII	Comma XII
Con la deliberazione di cui all'art. 1, il Consiglio comunale determina la tariffa, distinta tra quota fissa e variabile, per singole categorie di utenza, in conformità al piano finanziario predisposto per l'anno di competenza.	Con la deliberazione di cui all'art. 1, il Consiglio comunale determina la tariffa, distinta tra quota fissa e variabile, per singole categorie di utenza, in conformità al piano finanziario predisposto per l'anno di competenza.
Comma XIII	Comma XIII
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.	La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 15- Determinazione della tariffa per le singole utenze	ART. 15- Determinazione della tariffa per le singole utenze
Comma I	Comma I
La parte fissa della tariffa da attribuire alle singole utenze viene calcolata: a) per le utenze domestiche, mediante prodotto della relativa quota fissa per la superficie di ogni utenza, corretto con il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 1 dell'allegato A); b) per le utenze non domestiche, mediante prodotto della relativa quota fissa per la superficie dell'utenza, corretto con i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 3 dell'allegato A).	La parte fissa della tariffa da attribuire alle singole utenze viene calcolata: a) per le utenze domestiche, mediante prodotto della relativa quota fissa per la superficie di ogni utenza, corretto con il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 1 dell'allegato A); b) per le utenze non domestiche, mediante prodotto della relativa quota fissa per la superficie dell'utenza, corretto con i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 3 dell'allegato A).
Comma II	Comma II
La parte variabile della tariffa da attribuire alle singole utenze, domestiche e non domestiche, è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza.	Fino al 31/12/2024 la parte variabile della tariffa da attribuire alle singole utenze, domestiche e non domestiche, è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza. Dal 1/1/2025 la parte variabile della tariffa da attribuire alle singole utenze viene calcolata: a) per le utenze domestiche, mediante prodotto della relativa quota variabile per il costo unitario, corretto con il coefficiente di cui alla tabella 2 dell'allegato A); b) per le utenze non domestiche, mediante prodotto della relativa quota variabile per la superficie, corretto con i coefficienti di produzione di cui alla tabella 4 dell'allegato A).
Comma III	Comma III
Per le utenze domestiche, la quota variabile è calcolata applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue: a) per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private), il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin); b) i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc) secondo i criteri che verranno definiti annualmente in sede di deliberazione tariffaria. In considerazione delle criticità connesse all'emergenza Covid-19 e dei relativi impatti sul conferimento dei rifiuti, l'addebito dei conferimenti eccedenti la franchigia con riferimento alle annualità 2020 e 2021 potrà essere effettuato in misura ridotta, secondo i criteri da definire in sede di deliberazione tariffaria di cui all'art.1 comma 2.	Fino al 31/12/2024 , per le utenze domestiche, la quota variabile è calcolata applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue: a) per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private), il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin); b) i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati, nell'anno successivo , applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc) secondo i criteri che verranno definiti annualmente in sede di deliberazione tariffaria, fino all'annualità 2025 . In considerazione delle criticità connesse all'emergenza Covid-19 e dei relativi impatti sul conferimento dei rifiuti, l'addebito dei conferimenti eccedenti la franchigia con riferimento alle annualità 2020 e 2021 potrà essere effettuato in misura ridotta, secondo i criteri da definire in sede di deliberazione tariffaria di cui all'art.1 comma 2.

Comma IV	Comma IV
Per le utenze non domestiche, la quota variabile è calcolata applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue: a) per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private), il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVmin). Tale volume minimo di svuotamenti è dato dai kg/mq espresso dal coefficiente Kd del D.P.R. 158/1999 trasformando l'unità di peso in volume secondo il peso specifico medio ipotizzato sulla base dei dati del servizio rifiuti; b) i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc) secondo i criteri che verranno definiti annualmente in sede di deliberazione tariffaria. In considerazione della situazione di emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19, non si procederà all'addebito dei conferimenti eccedenti la franchigia con riferimento alle annualità 2020 e 2021.	Fino al 31/12/2024, per le utenze non domestiche, la quota variabile è calcolata applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue: a) per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private), il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVmin). Tale volume minimo di svuotamenti è dato dai kg/mq espresso dal coefficiente Kd del D.P.R. 158/1999 trasformando l'unità di peso in volume secondo il peso specifico medio ipotizzato sulla base dei dati del servizio rifiuti; b) i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati, nell'anno successivo, applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc) secondo i criteri che verranno definiti annualmente in sede di deliberazione tariffaria, fino all'annualità 2025. In considerazione della situazione di emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19, non si procederà all'addebito dei conferimenti eccedenti la franchigia con riferimento alle annualità 2020 e 2021.
Comma V	Comma V
Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private), la tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.	abrogato
Comma VI	Comma VI
In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.	Fino al 31/12/2024, in caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
Comma VII	Comma VII
Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.	Fino al 31/12/2024, qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.

ART. 19 - Altre Riduzioni	ART. 19 - Altre Riduzioni
Comma I	Comma I
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%; c) abitazioni di soggetti dimoranti in case di riposo o cura per più di 6 mesi all'anno: riduzione del 30%. d) una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di due terzi.	La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%; c) abitazioni di soggetti dimoranti in case di riposo o cura per più di 6 mesi all'anno: riduzione del 30%. d) una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di due terzi.
Comma II	Comma II
Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data della richiesta, a condizione che le circostanze comportanti il diritto alla riduzione siano idoneamente documentate e che l'avente diritto attesti la non cessione in locazione o in comodato dei locali oggetto di agevolazione.	Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data della richiesta, a condizione che le circostanze comportanti il diritto alla riduzione siano idoneamente documentate e che l'avente diritto attesti la non cessione in locazione o in comodato dei locali oggetto di agevolazione.
Comma III	Comma III
A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico mediante compostiera o mediante concimaia, sulla parte variabile della tariffa è concessa un'agevolazione tariffaria nella misura del 20%; l'agevolazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo del compost, previa iscrizione nell'albo dei compostatori tenuto dall'Ufficio ambiente del Comune; l'agevolazione compete anche per gli anni successivi, qualora le condizioni rimangano invariate. Il Comune e/o l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.	A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico mediante compostiera o mediante concimaia, sulla parte variabile della tariffa è concessa un'agevolazione tariffaria nella misura del 30% ; l'agevolazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo del compost, previa iscrizione nell'albo dei compostatori tenuto dall'Ufficio ambiente del Comune; l'agevolazione compete anche per gli anni successivi, qualora le condizioni rimangano invariate. Il Comune e/o l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
Comma IV	Comma IV
La percentuale di cui al comma precedente può essere variata con la deliberazione di approvazione della tariffa, in ragione dell'incidenza dei costi di smaltimento della frazione organica sui costi complessivi di smaltimento.	La percentuale di cui al comma precedente può essere variata con la deliberazione di approvazione della tariffa, in ragione dell'incidenza dei costi di smaltimento della frazione organica sui costi complessivi di smaltimento.
Comma V	Comma V
A favore delle utenze situate al di fuori del concentrico, come individuato nella planimetria allegata (Allegato B), è prevista una riduzione del 25% della tariffa in ragione della diversa organizzazione del servizio di igiene ambientale.	abrogato

Comma VI	Comma VI
Le riduzioni di cui al presente articolo, commi 1, 2 e 3 cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.	Le riduzioni di cui al presente articolo, commi 1, 2 e 3 cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
ART. 20 - Altre agevolazioni	ART. 20 - Altre agevolazioni
Comma I	Comma I
Agli Enti, Istituzioni ed Associazioni senza finalità di lucro operanti nel campo assistenziale e/o del volontariato, compresi gli enti ex-IPAB che mantengono le stesse finalità, è riconosciuta la riduzione del 70 per cento del tributo dovuto per l'anno di competenza. L'assenza delle finalità di lucro deve risultare dal relativo statuto.	Agli Enti, Istituzioni ed Associazioni senza finalità di lucro operanti nel campo assistenziale e/o del volontariato, compresi gli enti ex-IPAB che mantengono le stesse finalità, è riconosciuta la riduzione del 70 per cento del tributo dovuto per l'anno di competenza. L'assenza delle finalità di lucro deve risultare dal relativo statuto.
Comma II	Comma II
Ferma restando l'assenza della finalità di lucro, la riduzione di cui al comma 1 è elevata al 90% in relazione alle superfici che, a causa della cessazione di ogni attività, producono rifiuti in misura marginale: collegi e convitti; ricoveri; case di riposo; conventi; seminari; case canoniche, case di cura ed ospedali ecc.; la riduzione è applicabile anche in presenza di arredo e/o collegamento all'energia elettrica, qualora non sia possibile disconnettere dette superfici dal restante complesso immobiliare. La riduzione nella misura del 90% del tributo dovuto si applica anche alla superficie della sola sala di lavorazione delle utenze non domestiche relative ad attività industriali e artigianali che cessano l'attività anche in dipendenza di procedura concorsuale. Resta ferma la tassabilità nella misura ordinaria qualora dette superfici vengano destinate all'esercizio di attività diverse.	Ferma restando l'assenza della finalità di lucro, la riduzione di cui al comma 1 è elevata al 90% in relazione alle superfici che, a causa della cessazione di ogni attività, producono rifiuti in misura marginale: collegi e convitti; ricoveri; case di riposo; conventi; seminari; case canoniche, case di cura ed ospedali ecc.; la riduzione è applicabile anche in presenza di arredo e/o collegamento all'energia elettrica, qualora non sia possibile disconnettere dette superfici dal restante complesso immobiliare. La riduzione nella misura del 90% del tributo dovuto si applica anche alla superficie della sola sala di lavorazione delle utenze non domestiche relative ad attività industriali e artigianali che cessano l'attività anche in dipendenza di procedura concorsuale. Resta ferma la tassabilità nella misura ordinaria qualora dette superfici vengano destinate all'esercizio di attività diverse.
Comma III	Comma III
In presenza di situazioni di disagio economico-sociale è riconosciuta la riduzione del 70% per i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze, alle seguenti condizioni: a) che il nucleo familiare occupante abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito all'anno precedente quello per il quale é richiesto il beneficio, non superiore ad € 10.000,00; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti; b) che i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie imponibile non superiore a mq. 120; c) che l'immobile di residenza non appartenga alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.	In presenza di situazioni di disagio economico-sociale è riconosciuta la riduzione del 45% per i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze, alle seguenti condizioni: a) che il nucleo familiare occupante abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito all'anno precedente quello per il quale é richiesto il beneficio, non superiore ad € 12.000,00 ; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti; b) che i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie imponibile non superiore a mq. 120; c) che l'immobile di residenza non appartenga alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.

Comma IV	Comma IV
Le riduzioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciute su domanda da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune; per gli anni successivi le riduzioni sono confermate d'ufficio, una volta verificata la sussistenza dei presupposti indicati nei commi 1 e 2. Le riduzioni previste al comma 3 sono concesse a condizione che il contribuente risulti in regola con il versamento dei tributi comunali per gli esercizi precedenti e su domanda da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune; la mancata presentazione entro tale termine comporta l'esclusione dal beneficio per l'annualità di competenza.	Le riduzioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciute su domanda da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune; per gli anni successivi le riduzioni sono confermate d'ufficio, una volta verificata la sussistenza dei presupposti indicati nei commi 1 e 2. Le riduzioni previste al comma 3 sono concesse a condizione che il contribuente risulti in regola con il versamento dei tributi comunali per gli esercizi precedenti e su domanda da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune; la mancata presentazione entro tale termine comporta l'esclusione dal beneficio per l'annualità di competenza.
Comma V	Comma V
L'importo ISEE di cui al comma 3 potrà essere aggiornato annualmente con la deliberazione di cui all'art.1, comma 2.	L'importo ISEE di cui al comma 3 potrà essere aggiornato annualmente con la deliberazione di cui all'art.1, comma 2.
Comma VI	Comma VI
In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 potranno essere riconosciute riduzioni a favore delle utenze non domestiche relative a categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nelle misure da definire in sede di deliberazione tariffaria di cui all'art. 1 comma 2.	In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 potranno essere riconosciute riduzioni a favore delle utenze non domestiche relative a categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nelle misure da definire in sede di deliberazione tariffaria di cui all'art. 1 comma 2.
	Comma VII
	Si applicano le agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti) previste dall'articolo 57-bis, comma 2 del D.L. 124/2019, convertito dalla L.157/2019, secondo i principi e criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.C.M. 21/1/2025 n. 24, in conformità alle modalità applicative oggetto di definizione da parte dell'ARERA con propri provvedimenti.
ART. 21 - Cumulo agevolazioni	ART. 21 - Cumulo agevolazioni
Comma I	Comma I
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera, separatamente per la parte fissa e la parte variabile, sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.	Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera, separatamente per la parte fissa e la parte variabile, sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Comma II	Comma II
Le agevolazioni tariffarie si applicano nell'ordine che segue: a) agevolazioni nei casi previsti dall'art. 19, comma 5; b) agevolazioni di cui all'art. 19, commi 1 e 3, sulla parte residua.	abrogato
Comma III	Comma III
L'agevolazione tariffaria di cui all'art. 19, comma 1, riassorbe la riduzione prevista dall'art. 19, comma 3.	L'agevolazione tariffaria di cui all'art. 19, comma 1, riassorbe la riduzione prevista dall'art. 19, comma 3.

ART. 21 BIS - Agevolazioni tariffarie per recupero dei rifiuti urbani	ART. 21 BIS - Agevolazioni tariffarie per recupero dei rifiuti urbani
Comma I	Comma I
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.	Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Comma II	Comma II
Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.	Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
Comma III	Comma III
Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.	Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
Comma IV	Comma IV
La scelta dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve contenere le seguenti indicazioni: i dati catastali e l'ubicazione degli immobili di riferimento, le loro superfici e la destinazione d'uso, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo (non inferiore a due anni) per la quale si intende esercitare tale opzione, il/i dati del soggetto/i autorizzato/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti, l'attestazione dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti urbani ad esso conferiti, l'impegno dell'utenza a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni, containers ecc. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini TARI.	La scelta dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve contenere le seguenti indicazioni: i dati catastali e l'ubicazione degli immobili di riferimento, le loro superfici e la destinazione d'uso, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo (non inferiore a due anni) per la quale si intende esercitare tale opzione, il/i dati del soggetto/i autorizzato/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti, l'attestazione dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti urbani ad esso conferiti, l'impegno dell'utenza a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni, containers ecc. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini TARI.
Comma V	Comma V
La comunicazione di cui al precedente comma 4 deve essere presentata a mezzo PEC all'Ufficio Ambiente del Comune entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia della comunicazione viene trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune che, previa conferma da parte dell'Ufficio Ambiente dell'esistenza dei presupposti, applica l'esclusione della parte variabile del tributo. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il 31/10 con decorrenza dall'anno successivo.	La comunicazione di cui al precedente comma 4 deve essere presentata a mezzo PEC all'Ufficio Ambiente del Comune entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia della comunicazione viene trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune che, previa conferma da parte dell'Ufficio Ambiente dell'esistenza dei presupposti, applica l'esclusione della parte variabile del tributo. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il 31/10 con decorrenza dall'anno successivo.

Comma VI	Comma VI
Limitatamente all'anno 2021, il termine per la presentazione della comunicazione è fissato al 31/5/2021, con effetti a decorrere dal 1/1/2022. La comunicazione dovrà essere integrata mediante presentazione, entro il 31/10/2021, della documentazione prevista dal presente regolamento; in difetto, la comunicazione è da considerarsi inefficace.	abrogato
Comma VII	Comma VII
La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 4 e successivi, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.	La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 4 e 5 successivi , entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022 , è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
Comma VIII	Comma VIII
L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente del Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.	L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente del Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
Comma IX	Comma IX
Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico nell'anno precedente deve comunicare all'Ufficio ambiente del Comune: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Ambiente del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.	Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico nell'anno precedente deve comunicare all'Ufficio ambiente del Comune: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Ambiente del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

Comma X	Comma X
Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.	Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
Comma XI	Comma XI
La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta, nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.	La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta, nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

	TESTO APRILE 2024	TESTO APRILE 2025
ALLEGATO A		
TABELLA 2		
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
	APPLICATO	APPLICATO
1	0,8	1
2	1,6	1,5
3	2	1,9
4	2,6	2,2
5	3,2	2,6
6 o più	3,7	3,1
TABELLA 4		
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE		
ATTIVITA'	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
102 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	3,28
103 Cinematografi e teatri	3,5	3,15
104 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,9	4,2
105 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e ricreativi	7,21	7,21
106 Esposizioni superiori a 200 mq, autosaloni	4,22	2,82
107 Alberghi senza ristorazione	7,76	8,88
108 Case di cura e riposo - convivenze	8,2	10,22
109 Uffici ed agenzie	8,78	9,83
110 Banche, istituti di credito e studi professionali	5,03	4,5
111 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, termoidraulica, elettrodomestici, hi-fi ed altri beni durevoli; edicola, farmacia, tabaccaio, erboristerie	9,08	6,52
112 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato, telefonia, macchine ufficio, computer, ottici, mercerie, sementi, materiali edili, prodotti pulizia, mobili, profumerie, accessori e ricambi auto, colori e vernici, vendita all'ingrosso	6,81	4,92
113 Banchi di mercato beni durevoli	9	9
114 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9	12,12
115 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, restauratore, muratore, tornitore, carpentiere, riparazione orologeria, oreficeria, lavanderia, tipografia, riparazione cicli, sartoria	7	7,89
116 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,5	8,95
117 Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	6,04
118 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	45,67	54,74
119 Bar, caffè, pasticceria	22,7	32,44
120.1 Supermercato	16,55	34
120.2 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	19,83
121 Ortofrutta, pescherie;	41,13	29,38
122 Fiori, piante, pizza al taglio;	40	29,38
123 Banchi di mercato generi alimentari	28,7	28,7
124 Night club - discoteche	15	9,85
125 Alberghi con ristorazione	13,45	9,85
126 Attività artigianali di produzione di beni specifici	4,5	6,08
128 Ospedali	8,81	15,83
129 Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche, gastronomie	39,78	47,65
130 Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	10,08
131 Supermercati con superfici oltre 2.000 mq di generi misti	12,82	33,68